



14 SET 2018

MTB... Consigliere

Maria Teresa Polverino

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e in particolare, l’articolo 17, comma 3;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “*Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*”;

VISTA la legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto*” e in particolare, l’articolo 13, comma 7;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*” e in particolare, l’articolo 1, commi 241-246;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 gennaio 2011, n. 30, recante “*Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007 n. 244*”;

VISTO l’articolo 2 del predetto decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, rubricato “*Prestazione aggiuntiva*”, che al comma 4, prevede “*(...omissis...).* La misura del conguaglio è determinata in base all’ammontare dell’addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1”;

VISTO, altresì, l’articolo 3 del richiamato decreto interministeriale n. 30/2011, rubricato “*Oneri di finanziamento del Fondo a carico delle imprese*” che al comma 6, prevede “*(... omissis...).* La misura dell’addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell’INAIL, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell’applicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari di competenza dell’INAIL e del soppresso IPSEMA. Con il medesimo decreto possono essere variati i criteri di individuazione di cui ai commi 2, 3 e 4”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale il prof. Massimo De Felice è stato confermato Presidente dell’INAIL;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2017, su determinazione del Presidente dell'INAIL n. 407 del 6 novembre 2017, che ha fissato l'addizionale sui premi versati dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, a decorrere dall'anno 2017, *"nella misura del 1,29% per le voci di lavorazione di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 e nella misura dello 0,02 % per le lavorazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del citato Decreto Interministeriale 12 gennaio 2011"*;

VISTO l'articolo 2, comma 6, del citato Regolamento di cui al D.I. n. 30/2011 che dispone che *"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo, è determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio"*;

VISTO il capitolo 4378 "somme da trasferire all'INAIL per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto" dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 25 "Politiche previdenziali" Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" – Azione 11 "indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali";

VISTA la nota del 29 marzo 2018 con la quale l'INAIL ha manifestato l'intendimento di utilizzare le risorse ancora disponibili nel Fondo vittime dell'amianto 2008-2015, per il miglioramento della prestazione aggiuntiva nel biennio 2016-2017;

VISTA la nota del 12 aprile 2018 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGESPES *"(...omissis...) prende atto di quanto evidenziato dall'INAIL"* circa l'utilizzo delle *"(...omissis...) risorse quantificate come disponibili nel periodo 2008-2015 (5.735.311 euro)"*;

VISTA la nota del 17 aprile 2018 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo ha rappresentato di non avere *"(...omissis...) osservazioni da formulare in ordine al prospettato utilizzo delle risorse ancora disponibili del Fondo in oggetto"*;

VISTA la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 257 del 29 maggio 2018, recante *"Fondo vittime dell'amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1 commi 241-246 e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n. 30. Determinazione della misura complessiva dell'acconto della prestazione aggiuntiva per l'anno 2017"*;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 258 del 29 maggio 2018, recante “Fondo vittime dell'amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1 commi 241-246 e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n. 30. Determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l'anno 2017”, la relazione del Direttore Generale dell'INAIL, le note tecniche della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto medesimo, nonché il parere del Comitato Amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto, allegati alla richiamata determina presidenziale;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS-IGESPES espresso con nota prot. n. 153564 del 15 giugno 2018;

DECRETA

Articolo 1

(misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto, per l'anno 2017)

1. La misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2017 è fissata in misura pari al 14,7%.

Articolo 2

(misura conguaglio prestazione aggiuntiva anno 2017)

1. La misura del conguaglio della prestazione aggiuntiva per l'anno 2017 è pari a 4,9% tenuto conto della percentuale complessiva degli acconti della prestazione aggiuntiva già erogati.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

Roma, 09 AGO 2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Luigi Di Maio

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giovanni Tria

